

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3947

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FILOGRANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1999

—————

Realizzazione dell’autostrada «Pedemontana lombarda»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Rappresenta un'esigenza non più differibile il potenziamento della rete autostradale nel nord Italia.

Il congestionamento della rete stradale attorno alla città di Milano, l'insufficienza strutturale della autostrada A4, in rapporto al costante aumento del traffico veicolare e commerciale su strada, impongono la progettazione e la realizzazione di una nuova infrastruttura che potenzia il sistema viabilistico della Lombardia. Il problema, manifestatosi diversi anni or sono, diviene vieppiù importante ed urgente nella sua risoluzione e tale circostanza, peraltro, è stata evidenziata da più parti, non solo nel mondo produttivo, ma anche dagli enti locali direttamente interessati dalla creazione di una nuova arteria stradale.

Un'opera quale la «Pedemontana lombarda» gioverebbe per certo non solo agli enti locali direttamente interessati dal tracciato della stessa, ma anche e soprattutto all'intera economia del nord Italia, riducendo i tempi ed i problemi legati al traffico stradale di collegamento tra città densamente popolate quali Bergamo, Milano, Varese ed i loro *hinterland*.

Gli obiettivi che la realizzazione di tale opera persegue sono, infatti, molteplici:

diminuire i tempi di percorrenza dei tratti di collegamento tra le città sopra indicate;

diminuire, conseguentemente, i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;

rispettare maggiormente l'ambiente ed il paesaggio, con particolare attenzione per la conservazione del patrimonio ambientale dei luoghi interessati al progetto;

rispettare le identità delle comunità locali.

Il presente disegno di legge, analogo nei suoi contenuti, a un altro presentato alla Camera dei deputati (atto n. 5816), si propone di autorizzare l'Ente nazionale per le strade (ANAS) ad affidare in concessione, per un periodo di trenta anni, la costruzione e la gestione della autostrada «Pedemontana lombarda», nel tratto Bergamo-Busto Arsizio (VA), a un ente, pubblico o privato, che abbia presentato domanda ai sensi dell'articolo 2.

All'ente concessionario sono riconosciuti contributi nella misura e con le disponibilità specificate nell'articolo 3, ove sono individuate altresì le relative coperture finanziarie.

Spetterà all'ente concessionario, pertanto, provvedere alla progettazione, costruzione e gestione della nuova autostrada, con particolare attenzione agli obiettivi che il presente disegno di legge si propone.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Concessione)

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e dell'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad affidare in concessione, per un periodo di trenta anni, la costruzione e l'esercizio dell'autostrada «Pedemontana lombarda», nel tratto da Bergamo a Busto Arsizio (VA).

2. Alla costruzione e all'esercizio dell'autostrada di cui al comma 1 provvede il soggetto che risulterà concessionario a seguito dell'espletamento, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, della procedura di affidamento prevista dall'articolo 2.

Art. 2.

(Domanda di concessione)

1. Gli enti pubblici o privati che richiedono la concessione di cui all'articolo 1 devono presentare al Ministero dei lavori pubblici, unitamente alla domanda di concessione, un progetto di massima per la costruzione dell'autostrada «Pedemontana lombarda» e un documentato piano finanziario.

Art. 3.

(Contributi a favore del concessionario)

1. All'ente al quale viene affidata la concessione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, è corrisposto da parte dello Stato un

contributo nella misura complessiva di lire 1.100 miliardi.

2. Per la corresponsione del contributo di cui al comma 1, sono autorizzati limiti di impegno di lire 200 miliardi per l'anno 1999, di lire 450 miliardi per l'anno 2000 e di lire 450 miliardi per l'anno 2001.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 miliardi per il 1999, a lire 450 miliardi per il 2000 e a lire 450 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.